

*19/35/CU3/C8*

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL  
MINISTRO DELL'INTERNO,  
RECANTE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA  
RETE SIPROIMI E DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEI  
PROGETTI PRESENTI DAGLI ENTI LOCALI**

**Parere, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 e successive  
modificazioni**

*Punto 3) Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con alcune osservazioni migliorative del testo riportate di seguito. La Regione Veneto ha evidenziato alcune perplessità in merito ai costi per i servizi di natura sanitaria e socio – sanitaria.

**Osservazioni:**

- Le linee guida non individuano criteri volti a promuovere una distribuzione territoriale dei progetti più omogenea e proporzionata per ambiti regionali, quando invece le strutture di accoglienza del Sistema sono fortemente concentrate in alcune Regioni del centro-sud (Sicilia, Puglia, Campania e Lazio nel 2017 ospitavano il 50% del totale secondo il Rapporto annuale SPRAR). In termini tecnici si può concretizzare l'obiettivo introducendo un criterio di punteggio premiante per i progetti territoriali presentati in regioni con presenza di strutture sottorappresentate;
- Nell'allegato "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale per minori stranieri non accompagnati si evidenzia:
  - a) art. 10 comma 2 (enti attuatori)  
il comma appare probabilmente oggetto di un refuso, in quanto non si capisce se esista una relazione tra il requisito biennale per l'accoglienza degli stranieri ed il requisito, tra l'altro privo di un

minimo temporale indicato, di specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati.

b) Art. 34 (servizi minimi da garantire)

Si rileva che non è indicato in alcun servizio minimo una attenzione/declinazione in materia di genere. Si potrebbe inserire questo concetto nel comma 1.

Con riferimento alla lettera d), non è chiaro a quale arco temporale fa riferimento il parametro delle 15 ore minime di insegnamento della lingua italiana da assicurare da parte dell'ente locale.

Inoltre sarebbe opportuno precisare che occorre impiegare insegnanti/volontari dotati di una specifica professionalità in materia.

Con riferimento, infine, alla lettera f) sarebbe opportuno introdurre anche un orientamento in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in tema di conoscenza di base dei diritti e doveri in ambito lavorativo.

Roma, 7 novembre 2019